


26/7/2023



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME



23/118/CU12/C1/C5/C11

## POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2022

Parere, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99

### *Punto 12) O.d.g. Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole, con le proposte emendative di seguito riportate:

**1) All'art. 1, comma 1, lettera a) sono inseriti i seguenti punti:**

*"5) al comma 2, primo periodo dopo le parole "e al Ministero dello sviluppo economico" sono inserite le parole ", nonché alle regioni e province autonome interessate,"*

*6) al comma 6 dopo le parole "Il Ministero dello sviluppo economico" sono inserite le parole ", acquisito il parere delle regioni e province autonome territorialmente interessate,"*

### **Relazione**

Si ritiene necessario inserire tale previsione per fare partecipi le Regioni al processo decisionale allo scopo di assicurare un coordinamento, funzionale ed efficiente, degli interventi proposti nel piano decennale di sviluppo dei gasdotti con la programmazione energetica regionale in materia di gas riferita, in particolare modo, alla rete dei gasdotti regionali e a quella della distribuzione. Ciò riprendendo quanto previsto nel decreto legislativo n. 93/2001 prima delle modifiche apportate con l'art. 26, comma 1 della legge 29 luglio 2015, n. 11.

La proposta è nel solco delle stesse motivazioni (coinvolgimento regionale) con cui le Regioni hanno proposto l'emendamento alla lettera b) del comma 1 inerente il piano di Terna.

**2) All'articolo 1, comma 1, lettera b) dopo le parole "all'articolo 36", i commi 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:**

*"12. Terna S.p.A. predisporre ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA" inserire "ed alle Regioni". Dopo le parole "Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte II, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del parere delle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il*

termine di sessanta giorni” inserire “dalla chiusura della procedura Valutazione ambientale strategica previa”. Inserire “Entro il 31 gennaio di ogni anno” prima delle parole “Terna S.p.A. presenta al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, all’ARERA” e subito dopo inserire: “ed alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma”.

#### **Relazione**

Si propongono le integrazioni sopraindicate al fine di garantire un maggior coinvolgimento delle Regioni e delle PPAA.

#### **3) All’articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole:**

*«1. Al fine di favorire la riduzione dell’inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’ARERA adotta uno o più provvedimenti” inserire “, che dovranno essere aggiornati con cadenza trimestrale, volti a prevedere uno sconto, applicabile ai punti di prelievo dell’energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma 01, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, che garantisca, anche agendo sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, che il costo dell’energia fornita dalle infrastrutture di cold ironing sia pari o inferiore al costo del pari valore energetico prodotto a bordo nave.”*

#### **Relazione**


Occorre parlare di “sconto” in maniera non generica specificando un criterio di determinazione percentuale. Ci risulta che in una prima versione della norma si parlasse di esenzione totale. Si chiede una tariffa calmierata. Ad oggi il costo di produzione a bordo è inferiore rispetto al costo dell’energia da terra, e lo sarebbe anche con l’esenzione totale degli oneri di sistema totale. Ciò comporta che interventi onerosi (un impianto di cold ironing “finito” ha un valore medio di 20 milioni di euro) rischiano di essere del tutto inutilizzati, salvo casi specifici. In Liguria, al momento, funziona dal 2018, e con successo, il cold ironing nel bacino delle riparazioni navali, ma in quel caso i motori di bordo sono infungibili. Il criterio per valutare lo sconto può essere “quanto necessario” per fare in modo che il costo dell’energia da terra sia uguale al costo dell’energia prodotta a bordo.

Pare opportuno anche, considerando le volatilità del mercato, che ARERA debba revisionare ogni 3 mesi lo sconto per adeguarlo alle condizioni di mercato (bordo e terra).

#### **4) L’articolo 6 è sostituito dal seguente:**

*“1. All’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:*

*“9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un’impresa intenda svolgere contemporaneamente, in una serie di esercizi commerciali anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, presenta, in via telematica, al SUAP del Comune dove l’esercente ha la sede legale dell’impresa, un’unica comunicazione con le date, l’indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo, altresì, le informazioni richieste dalle norme vigenti per la*



*specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione agli Sportelli unici competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali".*

### **Relazione**

Trattandosi di disposizione in materia di semplificazione, si ritiene necessario non gravare l'impresa degli adempimenti derivanti dall'invio della comunicazione delle vendite straordinarie, in più esercizi commerciali, prevedendo, invece, che sia il SUAP della sede legale dell'impresa a provvedere alla trasmissione della comunicazione unica ai SUAP dove hanno sede gli altri esercizi.

Analogamente è necessario adeguare la disposizione alla necessità che la comunicazione sia trasmessa in via telematica e non tramite PEC, che costituisce un innegabile appesantimento non più in linea con la gestione informatica del procedimento.

L'ultimo capoverso dell'articolo non è chiaro. In particolare, non si comprende come possa essere facoltizzata l'allegazione dei documenti che, in linea con la semplificazione dei procedimenti, deve essere richiesta solo qualora necessaria, né, oltretutto, si comprende di quale documentazione si tratti.

### **5) All'art. 6, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:**

*"1-bis Le regioni e province autonome che non applicano il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recepiscono all'interno dei propri ordinamenti le disposizioni di cui al precedente art 6 comma 1, fatti salvo gli ulteriori livelli di semplificazione introdotti dalle singole regioni".*

### **Relazione**

Poiché molte regioni e province autonome hanno un proprio ordinamento delle attività commerciali e non applicano il d.lgs 114/1998 si ritiene necessario prevedere il recepimento delle disposizioni contenute nell'art 6, comma 1, al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale gli adempimenti relativi alla comunicazione delle vendite straordinarie. Si ritiene di dover fare salvi gli ulteriori livelli di semplificazione dal momento che molte regioni hanno eliminato la comunicazione relativa alle vendite straordinarie.

Roma, 26 luglio 2023



